

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 08/11/2022

FATTO

Il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell’interlocuzione intrattenuta con l’intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro con l’assistenza di un’associazione di categoria, facendo presente di avere stipulato il 12/11/2010 con l’intermediario un contratto di finanziamento dell’importo di euro 3.500,00 (t.a.n. del 15,360% e t.a.e.g. del 16,490%), utilizzabile tramite una carta revolving, il cui t.a.e.g. effettivo sarebbe del 19,409% e quindi superiore a quello indicato nel contratto, in base a quanto previsto dall’art. dall’art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, che prevedeva l’inclusione di alcuni costi nel t.a.e.g.

Rilevava altresì che il t.a.e.g. del contratto fosse stato calcolato ai sensi dell’Allegato 5C, introdotto dal Provvedimento della Banca d’Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, nel mese di febbraio 2011, secondo cui: “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i. il credito sia fornito per un periodo di un anno; e ii. il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo”.

Evidenziava pure che in base al Documento “Domande Frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni”, per i contratti stipulati prima del recepimento della direttiva 2011/90/UE, il t.a.e.g. relativo alle carte di credito revolving – per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l’importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime – vada calcolato secondo l’ipotesi di cui alla lett. d) dell’allegato 5C delle Disposizioni.

Il ricorrente riteneva che – tenuto conto dei criteri individuati nelle Disposizioni di Trasparenza vigenti all'epoca di stipula del contratto – il t.a.e.g. fosse stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: a) il titolare effettuò un solo utilizzo iniziale pari all'importo totale del credito (euro 3.500,00); b) il rimborso dell'importo totale dovuto al consumatore avvenga in 12 rate mensili; c) ogni rata è comprensiva della quota capitale, quota interessi e oneri; in relazione a tali elementi, procedeva pure all'elaborazione di un nuovo piano di ammortamento del prestito de quo.

Richiamando l'indirizzo di alcuni collegi territoriali, con riguardo alla incidenza della voce di costo denominata "estratto conto periodico/ spesa mensile di tenuta conto", addebitata con cadenza mensile, chiedeva di accertare la difformità del t.a.e.g. indicato in contratto da quello effettivo, con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. e dell'art. 117, comma 7, t.u.b., e condanna dell'intermediario "alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva in via preliminare la genericità e la consulenzialità delle contestazioni oggetto del ricorso in quanto la domanda del ricorrente richiedeva la verifica della correttezza di conteggi e una loro rielaborazione, con conseguente mancata corrispondenza rispetto a quelle contenute nel ricorso.

Nel merito, contestava che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c) del d.m. 8 luglio 1992, sono escluse dal calcolo del t.a.e.g. "le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore".

Al riguardo evidenziava che le "spese mensili di tenuta conto" corrispondono alla spesa per la tenuta del conto dell'intermediario destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti, come pure affermato da alcune pronunce dei Collegi territoriali di questo Arbitro.

Rilevava che le spese di tenuta conto fossero espressamente escluse dal calcolo del t.a.e.g. dall'art. 14 delle condizioni generali.

Ciò posto, osservava che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova in quanto i criteri adoperati per il calcolo del t.a.e.g. erano privi di qualsiasi spiegazione e legenda esplicativa, oltre ad essere errati e non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Soggiungeva che l'allegato 5C, introdotto con provvedimento della Banca d'Italia di febbraio 2011 e il documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", presi a riferimento dal ricorrente, non fossero applicabili al contratto in questione.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo in quanto infondato.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale ribadiva che la valutazione dell'inserimento o meno delle spese relative all'estratto conto all'interno del t.a.e.g. debba essere ponderata sulle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore e non sull'eventuale possibilità concessa di ottenere l'estratto conto online in maniera gratuita. Evidenziava nuovamente che non gli fosse stata concessa alcuna facoltà di scelta quanto alle modalità di ricezione degli estratti conto e che comunque non constava documentazione riguardante una "preferenza manifestata" in merito alla scelta di ricevere gli estratti conto in formato cartaceo. Insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario che richiamava quanto già esposto nelle controdeduzioni e precisava, da un lato, che il contratto in questione richiamasse espressamente la facoltà del cliente di corrispondere i pagamenti tramite bollettini postali, addebito automatico in C/C (RID) o bonifico (all'art. 11 delle condizioni generali - pag. 5) e recasse la scelta effettuata del cliente (alla sezione "Modalità di rimborso", pag. 3 del contratto) e, dall'altro lato, che le spese di tenuta conto fossero state addebitate mensilmente in misura non anormalmente elevata. Insisteva quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della difformità del t.a.e.g. indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato in conseguenza dell'inserimento della voce di costo "estratto conto periodico/ spesa mensile di tenuta conto", con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. e dell'art. 117, comma 7, t.u.b. e al rimborso delle somme versate in eccedenza, previa rideterminazione del piano di ammortamento.

Rispetto ad essa, l'intermediario ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per consulenzialità e genericità della domanda oltre che per mancata corrispondenza con il preventivo reclamo. Entrambe tali eccezioni sono infondate e non meritano accoglimento.

Dalle deduzioni spiegate nel ricorso, nonché dalle risultanze emergenti dalla documentazione allegata, con particolare riguardo ai conteggi e alle tabelle di calcolo elaborati, non residuano dubbi sull'oggetto della domanda, che appare invero sufficientemente circostanziata e finalizzata ad una pronuncia di accertamento della incongruenza del t.a.e.g., con la richiesta di applicazione delle conseguenze previste dalla legge, rispetto alla quale non pare che il ricorrente abbia inteso sollecitare un intervento di tipo consulenziale da parte di questo Collegio.

Alla luce della rilevata chiarezza sia del petitum che della causa petendi, non può neppure rilevarsi la eccepita difformità con il reclamo; rilevato in premessa che il consolidato indirizzo interpretativo dei vari Collegi territoriali di questo Arbitro abbiano chiarito che tra il reclamo e il ricorso le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento non richiedono una rigida simmetria, essendo invece sufficiente che vi sia una corrispondenza tra le doglianze spiegate nel reclamo e quelle contenute nel ricorso, purché l'intermediario sia messo in condizione di riscontrare le contestazioni mosse allo stesso (per questo Collegio cfr., da ultimo, dec. n. 122/2022; n. 1472/2022), risulta per tabulas che le questioni sollevate dal ricorrente siano sostanzialmente identiche, al punto che lo stesso intermediario – nei cui confronti già in sede di reclamo veniva contestato l'erronea indicazione del t.a.e.g., che già in sede di reclamo veniva ricalcolato nella misura del 19,049% così come nel ricorso – abbia avuto modo di riscontrarle puntualmente, seppur con esito negativo.

Nel merito, mette conto rilevare in premessa che il contratto di finanziamento in esame sia stato sottoscritto in data 12 novembre 2000 e quindi precedentemente all'entrata in vigore della novella di cui al d. lgs. n. 141/2010 che ha trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva sul credito ai consumatori.

Il D.M. Tesoro 8 luglio 1992 applicabile al caso di specie, indicava specificamente le voci di costo incluse nel calcolo del t.a.e.g. e, viceversa, quelle che ne erano escluse.

E così, se per un verso l'art. 2, comma 3, indica tra quelle incluse "a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione

del consumatore; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente", per altro verso il successivo comma 4 esclude "a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto in contanti o a credito; c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragione libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate".

Alla luce del quadro normativo richiamato, il ricorrente contesta la mancata inclusione nel t.a.e.g. delle spese di tenuta conto, che invece l'intermediario ritiene correttamente escluse poiché riguardanti la spesa per la tenuta del proprio conto, "destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti".

Il contratto esclude espressamente dal calcolo del t.a.e.g. le spese di tenuta conto (art. 14), le quali sono inserite tra i costi per la gestione della linea di credito (art. 10), pur senza descrivere le attività remunerate da tali spese; esso, dunque, non contiene indici sicuri alla cui stregua poter valutare se detta voce – per sua natura – sia realmente inidonea a contribuire al costo complessivo del finanziamento.

Ancorché in passato il Collegio abbia assunto un orientamento volto ad escludere detti costi nella determinazione del t.a.e.g., valorizzando l'espressa esclusione contenuta nel contratto, la questione è stata fatta oggetto di una più attenta riflessione, che ha tenuto maggiormente in conto la tipologia del finanziamento concesso, secondo lo schema dell'apertura di credito rotativo, nonché le caratteristiche ed i meccanismi di funzionamento dello stesso.

Proprio alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'esclusione delle "spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore", operata dal decreto ministeriale sopra citato, non possa essere riferita alla spesa di tenuta di un conto tout court, ma soltanto quella del conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore in esecuzione della propria obbligazione restitutoria.

Dovendosi riconoscere che "la disposizione contenente le esclusioni in esame, data anche la natura eccezionale di quest'ultima rispetto allo scopo della disciplina, sia di stretta interpretazione" (cfr. Coll. Napoli, dec. n. 3362/2022), il riferimento ivi contenuto al conto sul quale vengono versate le somme dovute dal consumatore implica che a quest'ultimo sia riconosciuta la facoltà di scegliere anche modalità alternative per adempiere alla propria prestazione restitutoria.

Orbene, dalla lettura complessiva del testo contrattuale non sembrano che ricorra alcuno degli elementi ora indicati, conformemente alla ratio complessiva della normativa in esame: da un lato, infatti, "il contratto di finanziamento in contestazione non è certamente connesso ad un conto di gestione a servizio del debito; i costi definiti in contratto di «tenuta del conto» appaiono più propriamente connessi alla tipologia del credito concesso (rotativo) e ai meccanismi del relativo funzionamento, tanto da essere considerati nello stesso contratto come costi di "gestione" della linea di credito (art. 10 del contratto)" (dec. 3362/2022 cit.); dall'altro, esso non mette in evidenza – conformemente ai principi di trasparenza e di informazione che presidiano tutta la normativa sul credito ai consumatori, già prima della novella del 2010 – che l'eventuale scelta di un mezzo di pagamento diverso rispetto all'addebito sul conto corrente (facoltà peraltro non espressamente riconosciuta nella parte in cui si disciplinano le modalità esecutive dell'obbligazione di pagamento - art. 6 - , ma solo in quella in cui viene disciplinata la decorrenza delle valute - art. 11-) avrebbe comportato l'azzeramento della spesa in esame.

Per tutte le riferite ragioni, deve ritenersi illegittima l'esclusione della voce di costo "spese di tenuta conto" dal calcolo del t.a.e.g. (il quale, in seguito alla sua inclusione, avrebbe dovuto essere indicato nella misura del 19,345%).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l'eccedenza percepita, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI